

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 244 del 2015

IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 1 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI

1. Le norme del presente capo si applicano in tutto il territorio del Comune di Figline e Incisa Valdarno, fatti salvi i casi in cui non venga espressamente disposto diversamente, e riguardano i mezzi e gli impianti pubblicitari collocati lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche, di uso pubblico o private, sulla base delle disposizioni di carattere contenute nel Codice della Strada d.lgs.30.04.1992, n.285, del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione d.p.r. 16.12.1992, n. 495, del d.lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per impianto pubblicitario si intende qualunque manufatto destinato a supportare messaggi pubblicitari o promozionali in genere.
3. Gli impianti pubblicitari vengono classificati per categoria, durata, tipologia, finalità del messaggio (utilizzo) e caratteristiche specifiche.
4. Le categorie sono quelle descritte all'art.47 del d.p.r. 495/1992 in combinato disposto con le prescrizioni dell'articolo 23, comma 9, del d.lgs. 285/1992.
5. La durata di esposizione distingue gli impianti in:
 - a. Permanenti: costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati a terra o ad una superficie verticale (muro) la cui installazione deve essere a tempo determinato superiore a 90 giorni;
 - b. Temporanei: manufatti mono o bifacciali la cui esposizione è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli o per il lancio di iniziative commerciali di durata non superiore a 90 giorni consecutivi.

ART. 2 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI. CRITERI

1. La pubblicità esterna (esposizione di messaggi pubblicitari di natura commerciale) e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal d.lgs. 507/1993 e dal presente regolamento.
2. Il Piano individua le tipologie di impianti consentite, fra le quali sono comprese le seguenti:
 - Impianti Permanenti: preinsegna, cartello, totem, insegna d'esercizio.
 - Impianti Temporanei: striscione, locandina.
3. Il Piano prende atto della delimitazione del "centro abitato" definito con apposita delibera della Giunta Comunale, ed individua al suo interno i parametri di deroga da applicarsi per l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari siano essi pubblici o privati.
4. Fuori dal centro abitato l'installazione di cartelli, insegne d'esercizio e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dall'art. 23 d.lgs. 285/1992, dagli articoli da 47 a 59 del d.p.r. 495/1992 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre norme di tipo sovraordinato che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità.
5. Ai fini del presente regolamento per centro storico si intende il tessuto urbano posto entro le mura trecentesche ed in particolare le seguenti vie e piazze:

Corso Matteotti, Corso Mazzini, Piazza M.Ficino, piazza Averani, via Santa Croce, via XXIV Maggio, P.zza Bonechi, piazza IV Novembre, piazza Lord Baden Powell, piazza San Francesco, piazza B.Bianchi, via Brunone Bianchi, via Fabbrini, piazza Dante, giardini Morelli, via Castelguinelli, via Forese, via Oberdan, via San Domenico, Piazza Serristori, via Magherini Graziani, via San Lorenzo, via Frittelli, Piazza Don Bosco, i vicoli ivi presenti (Della Bruciatoia, Calugi, Mazzanti, Libri, Torsellini, Meneghino e Guinelli).

6. Il Piano è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.
7. Nel Piano saranno individuate le quantità di superficie da destinarsi alle pubbliche affissioni in maniera proporzionale al numero di abitanti, secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 3 del d.lgs. 507/1993.
8. Saranno altresì individuate le quantità degli impianti pubblicitari ed i punti per la collocazione nel rispetto della disciplina di cui all'art. 23 del d.lgs. 285/1992 e degli articoli 47-59 del d.p.r. 495/1992.
9. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura del Piano sono i seguenti:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione e armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b) il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c) il piano (nella sua stesura) dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonché di concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
10. Il Piano sarà approvato con atto successivo e separato.
11. Il Piano può essere adeguato o modificato entro il mese di dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 3. Caratteristiche generali degli impianti pubblicitari

1. Tutti i cartelli, le insegne e gli altri mezzi pubblicitari da installare nel territorio comunale devono rispettare le prescrizioni degli art. 48 e 49 del d.p.r. 495/1992.
2. Entro il centro abitato, il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore di m 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente; se insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali, devono avere un'altezza minima da terra di 2,20 m.
3. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere saldamente fissata, a cura ed a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta (in metallo o plastica o altro materiale idoneo non deperibile), posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante

- soggetto titolare
- numero dell'autorizzazione
- data di scadenza
- progressiva chilometrica del punto di installazione

La targhetta deve essere sostituita, a spese e cura del titolare, ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

ART. 4 - Caratteristiche particolari degli impianti pubblicitari

1. Insegne d'esercizio

- a. Si definisce insegna d'esercizio la scritta a caratteri alfanumerici, eventualmente completata da simboli o da marchi, contenente l'indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell'impresa che svolge l'attività, della tipologia dell'attività esercitata e del marchio del prodotto commercializzato o del servizio offerto, installata presso la sede dell'attività a cui si riferisce o, per oggettive e comprovate esigenze, nelle pertinenze accessorie alla stessa. La finalità è quella di contraddistinguere il luogo ove si svolge l'attività commerciale o la produzione di beni o servizi. Nel caso in cui più attività utilizzino tali pertinenze, è necessario che si servano di impianti pubblicitari unitari che raggruppino più insegne ciascuno.
- b. Tra le altre sono considerate insegne d'esercizio:
 - le insegne di esercizi commerciali con contratto di Franchising;
 - le insegne contenenti il logo di società petrolifere che contraddistinguono le stazioni di servizio dei distributori di carburante;
 - le targhe esposte dai professionisti all'ingresso degli studi;
 - i cartelli esposti all'esterno dei cantieri edili recanti l'indicazione della ditta che esegue i lavori; sono esclusi i messaggi in qualsiasi modo finalizzati alla promozione pubblicitaria.
- c. Sono equiparate alle insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio a cui si riferiscono realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.
- d. Le insegne non dovranno alterare o coprire gli elementi architettonici dell'edificio, rimanendo, di regola, entro il perimetro dei vani con esclusione di ogni sporgenza sul suolo pubblico e saranno applicate in modo da essere facilmente pulibili anche nelle parti interne. Entro il centro abitato non sono ammesse insegne sul tetto.
- e. Entro il centro abitato, le insegne di esercizio non devono superare la superficie di 6,00 mq, ad eccezione di quelle poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 18,00 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100,00 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10 % della superficie della facciata eccedente i 100,00 mq, fino ad un limite di 50,00 mq.
- f. Le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20 e, nelle strade con marciapiede, un oggetto inferiore di almeno ml. 0,40 rispetto alla larghezza del marciapiede. In strade prive di marciapiede le tende aggettanti sono di norma vietate.
- g. Le insegne a bandiera (superficie massima di mq. 1,00) possono essere consentite solo quando abbiano limitata sporgenza (non superiore a cm. 60), rientrino per quanto

- riguarda l'altezza dal suolo nei limiti stabiliti per balconi e pensiline (altezza minima da terra non inferiore a m. 2,50) e non contrastino con l'ambiente.
- h. Su ciascun insegna di esercizio può essere riportata la denominazione, il marchio o il simbolo di quanto prodotto o commercializzato nell'esercizio stesso, purché la superficie a ciò destinata non superi il 25% della superficie complessiva dell'insegna.
 - i. Fuori dal centro abitato, su edifici con tipologia "a capannone" posti nelle zone produttive, commerciali e direzionali (individuati come zone "D" dal vigente Regolamento Urbanistico) può essere concessa anche una diversa tipologia di insegna: a bandiera orizzontale o verticale (dimensioni massime 5 mq per faccia), su supporto proprio (dimensioni massime 5 mq per faccia) da ubicare nelle pertinenze private, su pensilina dell'edificio (dimensioni massime 5 mq), o sulla facciata mediante una fascia perimetrale "cornicione" di altezza non superiore ad 1 metro; sul tetto può essere posizionata un' insegna (di dimensione massima pari a 50 mq e altezza massima non superiore a 3,5 metri rispetto alla quota delimitante il lato superiore del prospetto), una per prospetto (al massimo quattro) frazionabile fra le attività presenti nell'immobile.
 - j. Su edifici o aree poste nel centro storico (come individuato all'art. 2) e su manufatti di particolare rilevanza ambientale, architettonica e storico-culturale (classificati A,B,C, con apposita schedatura allegata al vigente Regolamento Urbanistico), le insegne devono essere contenute all'interno della dimensione dei vani murari di pertinenza delle attività stesse, e in assenza di questi è prevista la possibilità di poter pubblicizzare l'attività dipingendone il nome o logo direttamente sul muro sovrastante. È, inoltre, vietata l'applicazione d'insegne di qualsiasi tipo direttamente sulle murature, comprese le insegne a bandiera. L'unica eccezione al divieto di applicare le insegne direttamente sulle murature, è rappresentata dalla possibilità di apporre una targa in adiacenza dell'ingresso dell'attività (dimensione massima di 21x30 cm). Non sono ammesse insegne luminose di qualsiasi tipo; le insegne devono essere illuminate con luce indiretta
 - k. L'imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne d'esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.
 - l. Per le insegne d'esercizio che singolarmente, o, in caso di pluralità di insegne, complessivamente superino la superficie di cinque metri quadrati l'imposta è dovuta sull'intera superficie. Non potrà godere dell'esenzione l'insegna che faciliti il reperimento della sede stessa con una pubblicità di tipo direzionale (art. 47 D.lgs. 495/92).

2. Preinsegne

- a. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni standard contenute entro i limiti inferiore di 1,00 m * 0,2 m e superiore di 1,50 m e 0,30 m.
- b. Sulla stessa struttura di sostegno, costituita da n. 2 pali, devono essere abbinata 6 preinsegne per ogni senso di marcia, in colonna verticale ed a condizione che le stesse abbiano la stessa dimensione e non ospitino segnali stradali né segnali di indicazione.
- c. Le preinsegne non possono essere collocate ad una distanza superiore a km. 5,00 rispetto alla sede dell'attività segnalata.
- d. Ogni azienda potrà installare massimo n. 10 preinsegne nell'ambito del Comune.

3. Cartelli
 - a. I cartelli collocati entro il centro abitato non devono superare la superficie di mq 6,00.
4. Impianto di pubblicità o propaganda
 - a. “bacheche”: la sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm. 10 dal filo esterno della muratura. Nel centro storico non sono ammesse.
 - b. “totem”: mezzo pubblicitario tridimensionale, ancorato direttamente al terreno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. È possibile installare totem solo su suolo privato ed esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività e relative pertinenze accessorie per pubblicizzare l'attività stessa. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un impianto pubblicitario unitario. Le installazioni di Totem possono essere autorizzate, a seconda delle dimensioni, della forma, ecc., con procedimento edilizio e titolo abilitativo disciplinato dalla L.R. 1/2005 e ss. mm. e ii. e Regolamento Edilizio Comunale. Per motivate ragioni è possibile installare totem anche sul suolo pubblico, previo nulla-osta della Amministrazione Comunale, del Corpo di Polizia Municipale e del Servizio Lavori Pubblici.
 - c. “impianti a messaggio variabile”: elemento monofacciale o bifacciale finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità dei messaggi e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili. Possono essere luminosi per luce diretta o indiretta. Se l'impianto è collocato all'interno del centro abitato, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 2 minuti. Se l'impianto è collocato fuori del centro abitato, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 5 minuti. È consentita l'installazione di impianti a messaggio variabile all'interno di comparti industriali ed artigianali/commerciali esclusivamente lungo le strade di competenza comunale.
5. Striscioni, locandine, stendardi e bandiere ed altri mezzi di pubblicità temporanea
 - a. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli e lancio di iniziative commerciali ed è perciò limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive all'evento stesso.
 - b. Gli striscioni dovranno avere dimensioni massime 8,00x1,00 metri.
 - c. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali.
 - d. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi dovrà avvenire nel rispetto del pubblico decoro, dovrà avere un carattere di completa reversibilità e non potrà in alcun modo pregiudicare la pubblica sicurezza. Le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previsti dall'art. 51 commi 2 e 4 del d.p.r. 495/92 e successive modifiche, si riducono rispettivamente a 50,00 e 12,50 m.

- e. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,10 m rispetto al piano della carreggiata
- f. E' vietata l'esposizione di standardi sui pali della pubblica illuminazione.

ART.5 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

1. In tutto il territorio comunale - ad eccezione del centro storico dove è esclusa l'illuminazione da fonte diretta), le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, non possono avere né luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per mq o che comunque provochi abbagliamento.
2. I mezzi pubblicitari luminosi devono avere sagoma regolare. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 ml è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne d'esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata.
3. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

ART. 6 - Pubblicità su veicoli

1. I veicoli pubblicitari (vele) di cui all'articolo 54 lettera g) del d.lgs.285/1992 e all'art. 203, comma 2, lettera q) del d.p.r. 495/92 "auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purchè di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo", quando sostano anche in aree private non soggette a pubblico passaggio, esponendo pubblicità in conto proprio o altrui, visibile da strade pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, in spazi pubblici o aperti al pubblico sono considerati impianti di pubblicità e propaganda e, come tali, soggetti ad autorizzazione per pubblicità temporanea, al rispetto delle distanze previste tra impianti e al pagamento dell'imposta.
2. E' vietata la sosta dei veicoli speciali di cui al comma 1 all'interno del centro abitato e sulle strade di interesse panoramico ed ambientale individuate dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 23 comma 13 ter del vigente Codice della Strada.
3. Fuori dai centri abitati e su tutte le aree pubbliche e private visibili agli utenti della strada, la sosta dei veicoli speciali pubblicitari è permessa esclusivamente nelle zone individuate nel Piano, e vietata nelle more della sua approvazione, per un tempo massimo di 72 ore. Decorso tale periodo il veicolo verrà considerato a tutti gli effetti una installazione pubblicitaria abusiva.
4. Il numero massimo di veicoli contemporaneamente sostanti sull'intero territorio comunale non potrà in ogni caso essere superiore a tre.
5. La pubblicità non luminosa per conto terzi non è consentita sugli scuolabus.

6. Per la violazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa da € 600,00 ad € 2.000,00. Se la violazione è commessa da un soggetto attraverso l'utilizzo di più veicoli speciali pubblicitari, la sanzione si applica ad ogni singolo veicolo. In aggiunta a quanto precedentemente previsto, si applica la sanzione accessoria della rimozione del veicolo pubblicitario. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento delle violazioni.

ART. 7 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica entro il centro abitato deve essere preventivamente autorizzata dal Comune. La domanda deve essere presentata con procedura semplificata e secondo apposito modello dal richiedente con almento 15 gg di anticipo. Se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazione religiose, sportive, culturali ecc. o da persone giuridiche la domanda deve essere presentata dal responsabile o legale rappresentante. Per il Comune provvede il Responsabile interessato con apposita comunicazione
2. La pubblicità fonica è vietata in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.
3. E' consentito effettuare la pubblicità fonica dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
4. Il Comune ha facoltà di limitare o ampliare i limiti di orario di cui al comma precedente, nonché di escludere la possibilità di effettuare tale pubblicità, in occasione di particolari eventi di carattere sociale, politico o ricreativo anche limitatamente a zone particolari.
5. Per quanto concerne il limite massimo del livello sonoro si applicano le disposizioni di cui al DPCM 01.03.1991 e successive modifiche e integrazioni.
6. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.

ART. 8 - Limitazioni e divieti

1. E' vietata ogni forma di pubblicità, con cartelli od altri mezzi pubblicitari, lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico.
2. All'interno del Centro Storico la pubblicità temporanea, di qualunque natura, è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni di carattere pubblico, di iniziativa di Enti Pubblici, politici, religiosi, sportivi, sindacali, culturali compresa la celebrazione annuale della festa del Perdono.
3. Per motivi di viabilità, di decoro e di opportunità per motivi inerenti il servizio di rimozione dei rifiuti, è vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano o lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo (compresa la pubblicità lasciata sulle auto in sosta).
4. La pubblicità mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari è consentita quando non vi ostino motivi di viabilità, decoro o di opportunità. Se effettuata su

spazi ed aree pubbliche, deve essere richiesta autorizzazione all'Ufficio di Polizia Municipale indicando il messaggio pubblicitario che si intende diffondere, il giorno, l'orario ed il luogo di diffusione.

ART. 9 Collocazione vietata

1. La collocazione degli impianti pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori il centro abitato, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 23 del d.lgs.285/92 e dall'art. 51 del d.p.r. n. 495/92.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è vietato dentro e fuori i centri abitati, nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne delle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20) del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - e) in corrispondenza dei raccordi concavi e convessi;
 - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
 - i) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate.
3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti pubblicitari dovrà comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici.

ART. 10 Collocazione all'interno del centro abitato

1. La collocazione dei cartelli, di insegne d'esercizio e di tutti gli altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane, per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - 50 m lungo le strade urbane di scorrimento, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - 30 m lungo le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - 30 m lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericoli e di prescrizione degli impianti semaforici e delle intersezioni
 - 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - 100 m dagli imbocchi delle gallerie;
2. Le norme di cui all'articolo 9 comma 2 lett. C e articolo 10 comma 1 non si applicano per le insegne d'esercizio a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti oppure ad una distanza dal limite

della carreggiata non inferiore a 1,50 m o a 0,30 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina, fermo restando i limiti dell'art. 23 comma 1 del Codice della Strada.

3. Le distanze di cui al comma 1 e 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 1,50 m dal limite della carreggiata o a 0,30 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina fermo restando i limiti imposti dall'art. 23 comma 1 del Codice della Strada.
4. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli. Le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
5. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e trasnense parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq non si applicano le distanze previste dal comma 2 del presente articolo se rispettati i limiti dell'art. 23 comma 1 del Codice della Strada. Nei centri abitati, per la diffusione dei messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali aventi le seguenti caratteristiche: dimensione massima 3 mq, tipologia transenna rettangolare, colore della transenna grigio/verde, tenuto conto del contesto storico-architettonico, non si applicano le distanze previste al comma 1 se rispettati i limiti dell'art. 23 comma 1 del Codice della Strada e i divieti di carattere generale previsti dall'articolo 9 comma 1 del presente regolamento.

ART. 11 Dimensioni massime

1. All'interno del centro abitato i cartelli, le insegne e gli altri mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di 6,00 mq ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie della facciata eccedente i 100,00 mq fino ad un limite di 50 mq.

ART. 12 - PUBBLICITA' SU PONTEGGI

1. Il Comune può autorizzare, anche in deroga alle previsioni del Piano Generale degli Impianti, l'affissione di materiale pubblicitario di grandi dimensioni, su ponteggi ed impalcature, previo consenso del proprietario della struttura e dello stabile.
2. Il Comune revoca l'autorizzazione qualora l'installazione del ponteggio si protragga oltre il termine necessario, al solo fine di utilizzare la pubblicità autorizzata ai sensi del presente articolo.
3. La riproduzione sul ponteggio delle insegne di esercizio che risultano parzialmente o totalmente coperte durante l'esecuzione dei lavori è esente da ulteriore pagamento dell'imposta solo nel caso si mantengano le medesime dimensioni.

ART. 13 - Stazioni ed Aree di parcheggio

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio ubicate nei centri abitati possono essere collocati cartelli e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B.
2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.
3. Fuori dai centri abitati restano fermi i limiti previsti dall'art. 52 del d.p.r. 495/92, nonché la possibilità di autorizzare la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna d'esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio della misura massima di 4 mq, nel rispetto della distanza minima di 200 m dagli altri cartelli.
4. Entro il centro abitato può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio, per ogni stazione di rifornimento carburanti o di servizio, della superficie massima di 4 mq.

ART. 15 - Autorizzazioni pregresse

1. Fermo restando quanto attualmente autorizzato, qualsiasi modifica che verrà apportata agli impianti pubblicitari, insegne di esercizio comprese, dovrà essere conforme al presente regolamento.

Art. 16 Autorizzazioni

1. Sono soggetti al rilascio di autorizzazione tutti gli impianti pubblicitari escluse le insegne, vetrofanie, targhe professionali-
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione degli impianti pubblicitari è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada (dalla quale sia visibile l'impianto), sia statale, regionale o provinciale, in conformità al comma 4 dell'art. 23 del d.lgs. 285/92 e successive modificazioni.
3. Le forme pubblicitarie indicate negli art. 13 (Pubblicità effettuata con veicoli) e 15 (Pubblicità varia) del d.lgs. 507/93 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 30 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato. Le altre forme di pubblicità a carattere temporaneo sono soggette ad autorizzazione comunale previa presentazione di richiesta in bollo su apposito modello almeno 15 giorni prima dell'evento.
4. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda, in bollo, da compilarsi sugli appositi moduli, deve essere presentata in via telematica in conformità a quanto prescritto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, corredata dei seguenti documenti:
 - a) progetto quotato dell'opera in scala 1:20 e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera, compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia, comprese le distanze più significative quali quelle dalle

intersezioni, dagli altri impianti pubblicitari, dal limite della carreggiata, dal bordo del marciapiede, dal bordo della banchina;

- b) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
 - c) fotoinserimento a colori da due diverse angolazioni;
 - d) planimetria in scala adeguata (corografia) comprendente un raggio di 5 km, avente per centro l'impianto pubblicitario;
 - e) planimetria catastale ove sia riportata la posizione nella quale si chiede l'installazione;
 - f) dichiarazione con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare, realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la sua stabilità (art. 49, comma 2 ed art. 53, comma 3 del d.p.r. 495/1992);
 - g) nel caso di pubblicità effettuata sulle recinzioni di cantiere e gigantografie su ponteggi dovrà essere fatto riferimento, indicando il numero e la data del rilascio, al titolo abilitativo edilizio (permesso a costruir o, scia) o alla concessione di occupazione suolo pubblico o ad altra documentazione attestante la natura dei lavori di cui la recinzione di cantiere o il ponteggio sono strumentali;
 - h) copia attestazione pagamento diritti di istruttoria Suap.
5. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività (industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale) e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
6. Per una eventuale occupazione di suolo deve essere presentata specifica istanza all'Ufficio competente secondo quanto stabilito dal regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico);
7. Non può presentare domanda chi non è in regola con i pagamenti di imposta per ulteriori impianti pubblicitari.

Art. 17 Rilascio delle autorizzazioni

- 1. Le competenze relative al rilascio delle autorizzazioni sono affidate allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) al quale spetta anche l'istruttoria della pratica.
- 2. Il responsabile del procedimento - individuato all'interno del SUAP - procede al rilascio dell'autorizzazione o al suo diniego entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. A tal fine provvede all'acquisizione dei pareri tecnici degli uffici competenti, inoltrando entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, copia della stessa al Comando di Polizia Municipale, al responsabile del Servizio Assetto del territorio e al responsabile del Servizio Lavori Pubblici. I pareri tecnici dovranno essere forniti entro 45 giorni dalla richiesta.
- 3. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro 15 giorni indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende decaduta.
- 4. Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, azione pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede per qualsiasi causa e titolo potesse avanzarsi nei confronti del Comune stesso in

relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione di impianti pubblicitari.

5. L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.
6. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
7. L'autorizzazione è redatta secondo la forma del documento informatico, in conformità alle vigenti normative, e firmata digitalmente.

Art. 18 Interventi di sostituzione e modifica.

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
2. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

Art. 19 Termine di validità dell'autorizzazione

3. L'autorizzazione a carattere permanente ha validità per un periodo di tre anni.
4. L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari a carattere temporaneo ha una validità definita nell'autorizzazione (massimo 90 gg).

Art. 20 Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rinnovabile per eguale periodo a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione che attesti l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
3. Il rinnovo è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi tributari.
4. L'amministrazione ha la facoltà di non rilasciare o rinnovare l'autorizzazione per sopravvenute motivazioni riguardanti la sicurezza, o modifiche di norme e/o regolamenti.
5. Le domande di rinnovo pervenute oltre il termine di cui al comma 1 verranno acquisite come nuove istanze.

Art. 21 Mezzi pubblicitari soggetti alla presentazione della S.C.I.A. amministrativa

1. Per installare (anche provvisoriamente), sostituire, modificare, mantenere in opera, cessare le insegne d'esercizio, le targhe professionali, le tende da sole, le vetrofanie occorre presentare la SCIA amministrativa al Comune nel quale si trova il mezzo pubblicitario. Ove siano prescritti specifici requisiti tecnici per l'installazione di detti mezzi pubblicitari, questi vengono autocertificati con la presentazione di detta segnalazione.
2. La SCIA amministrativa inviata al Comune, che sostituirà l'atto di autorizzazione, è efficace immediatamente e non necessita di rinnovo. Tuttavia l'Amministrazione comunale potrà disporre la rimozione dei mezzi pubblicitari nel caso di mancato rispetto delle disposizioni e dei requisiti indicati nel presente regolamento, per motivi di tutela del pubblico interesse, con particolare riferimento alla tutela del decoro e della viabilità.

3. Nel caso di immobile vincolato, deve essere attivato prima della presentazione della SCIA, il relativo procedimento per l'acquisizione del parere della Commissione per il paesaggio in merito alla compatibilità paesaggistica per tutti gli impianti installati in zone soggette a vincolo, nonché negli altri casi previsti dalla normativa vigente e del nulla-osta dell'Ente proprietario della strada a cui è visibile l'impianto.
4. Anche le modifiche al messaggio pubblicitario si eseguono dietro presentazione di SCIA amministrativa.

Art. 22 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione ordinata dall'amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti la stessa verrà considerata abusiva ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui al successivo articolo .

Art. 23 - Mezzi abusivi

1. Sono da considerare abusivi i mezzi pubblicitari esposti senza titolo abilitativi (autorizzazione o scia) preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento per forma contenuto dimensioni sistemazione e duplicazione
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata o non comunicata apportata a mezzi già in opera.